



Oggetto: Affidamento diretto, al di fuori del sistema e-procurement Me.PA., in favore dell'OE Copyright Clearance Center avente ad oggetto la pubblicazione sulla rivista internazionale open access *"BMJ Public Health"* dell'articolo scientifico dal titolo *"Evaluating the utilization patterns of pharmacological therapy in patients with Covid-19: an ecological study in Italy"* di Maria Lucia Marino, Aurora Di Filippo, Graziano Onder, Davide Eleuteri e Francesco Trotta – CIG B5DF7568FD (Ex SMART-CIG) (Mod. 232_01 prot. n. 016479 del 06/02/2025 - Mod. 232_02 n. 12/2025, prot. ID n. 191600054 dell'11/02/2025).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")"*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato d. m. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

Visti gli artt. 62 e 63 del Codice in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo”, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel

rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto il *“Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”*, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *“conferma:*

- *il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*
La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento”*;

Preso atto che il Codice pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”*;

Visto l'art. 2 rubricato «Principio della fiducia» in virtù del quale *“1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. 2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. 3. Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”*;

Visto l'art. 3 rubricato «Principio dell’accesso al mercato» in virtù del quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”*;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che, come previsto al comma 4, *“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”* e che, come previsto al comma 6, *“È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale “Responsabile unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d’importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027;

Considerato che AIFA è l'ente pubblico nazionale che regola l'utilizzo dei farmaci ad uso umano in Italia il cui compito è quello di governare la spesa farmaceutica e seguire il ciclo di vita dei medicinali per garantirne efficacia, sicurezza, appropriatezza e l'accesso sul territorio nazionale;

Considerato che AIFA opera in un contesto scientifico le cui decisioni regolatorie producono effetti che hanno implicazioni di natura scientifica ed economica;

Considerato altresì l'interesse di AIFA a scrivere e pubblicare articoli di carattere scientifico all'interno di notorie riviste internazionali a scopo di divulgazione scientifica per consentire l'accesso libero e trasparente ai dati scientifici contenuti in detti articoli da parte dei lettori con l'obiettivo di perseguire il superiore interesse pubblico e la propria *mission* istituzionale di tutela della salute;

Considerato che AIFA si è dotata di un proprio Sistema di gestione della qualità, all'interno del quale l'Agenzia ha adottato procedure operative standard POS per la disciplina interna delle proprie attività istituzionali;

Vista la procedura operativa standard POS 352 *"Gestione attività esterne (congressi, convegni, master, corsi formativi universitari, ecc.) da parte del personale AIFA"* che - al paragrafo 5.16 *"Autorizzazione a pubblicazioni tecnico-scientifiche del personale AIFA"* - regola l'attività di pubblicazione di articoli scientifici da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, previa autorizzazione della Direzione Generale;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni prot. n. 0016479 del 06/02/2025, acquisito al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 0017894 del 10/02/2025, con il quale è stata richiesta la pubblicazione sulla rivista internazionale open access *"BMJ Public Health"* - gestita dall'operatore economico Copyright Clearance Center - dell'articolo scientifico dal titolo *"Evaluating the utilization patterns of pharmacological therapy in patients with Covid-19: an ecological study in Italy"* di Maria Lucia Marino, Aurora Di Filippo, Graziano Onder, Davide Eleuteri e Francesco Trotta, per un corrispettivo di euro 2.549,00 (duemilacinquecentoquarantanove/00), oltre IVA se dovuta;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 12/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 11/02/2025, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Preso atto dell'autorizzazione alla pubblicazione sulla suddetta rivista internazionale resa dal Direttore Tecnico Scientifico di AIFA, sottoscritta in data 09/05/2024 (All.2) e che della richiesta di acquisto in parola è stato reso edotto anche il Presidente di AIFA il quale ha rilasciato il nulla osta a procedere con e-mail del 19/02/2025;

Preso atto altresì della nota dell'Area Legale di AIFA in data 24/02/2025, prot. n. 24315 del 25/02/2025, con la quale viene precisato che in caso di pubblicazione di un articolo di contenuto scientifico, scritto da più autori, alcuni dipendenti AIFA e altri esterni, *"... non sembrano palesarsi motivi ostativi al pagamento delle spese di pubblicazione"* anche alla luce del chiarimento fornito in merito in data 26/02/2025 dall'Ufficio richiedente l'acquisto;

Preso atto di quanto dichiarato dal dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo 232_01 e precisamente che: *...“Dato il ruolo istituzionale e divulgativo di AIFA è auspicabile che l’articolo venga pubblicato sulla rivista internazionale open access “BMJ Public Health”, dove la pubblicazione sarà consultabile liberamente e gratuitamente dal lettore...”* in quanto *“...consentirebbe una più larga capacità di disseminazione e valorizzazione dei risultati dello studio condotto da AIFA. ...”*;

Preso atto che gli autori dell’articolo in parola non percepiscono alcun compenso dalla rivista *“BMJ Public Health”* e che il costo della pubblicazione non è influenzato dal numero degli autori o dalle affiliazioni degli stessi, come precisato dal Dirigente della struttura richiedente con note del 19/02/2025 e del 26/02/2025;

Preso atto che la rivista internazionale open access *“BMJ Public Health”* è gestita dall’OE estero Copyright Clearance Center;

Vista l’autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse con l’OE Copyright Clearance Center (*BMJ Public Health*), rilasciata dal dirigente della struttura richiedente l’acquisto (All. 3);

Preso atto altresì che, come dichiarato nel predetto modulo “232_01”, la congruità tecnico-economica dell’offerta è stata valutata dal dirigente della struttura richiedente l’acquisto;

Considerato che l’acquisto in parola rientra nella fattispecie di cui al comma 6 del sopra citato art. 49 del Codice in quanto trattasi di affidamento diretto *“di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Preso atto che l’Operatore economico *de quo* non è attualmente presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) per difficoltà tecniche che impediscono la registrazione sul sistema e-procurement Me.PA e la conseguente utilizzazione del sistema stesso da parte di un operatore economico estero operante al di fuori dello spazio economico europeo (SEE);

Visto l’art. 1 comma 450 della l. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Ritenuto pertanto di poter procedere, al di fuori del Me.PA., all’acquisto come sopra richiesto, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 18 dicembre 2024 in base al quale, al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è prorogata fino al 30/06/2025 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla

piattaforma dei contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, per anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e per le fattispecie di cui alla delibera ANAC n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la delibera n. 214 del 2022;

Dato atto, pertanto, che per gli affidamenti diretti relativi alle fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023 di ANAC, tra le quali rientra il contratto in oggetto, si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2024 che prevede, fino al 30/06/2025, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP;

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche avuto riguardo all'importo dell'affidamento;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto, al di fuori del sistema di e-procurement Me.PA., in favore dell'operatore economico Copyright Clearance Center, VAT/Tax ID GB674738491, con sede in MA 01923 Danvers, 222 Rosewood Drive – USA, avente ad oggetto la pubblicazione sulla rivista internazionale open access *"BMJ Public Health"* dell'articolo scientifico dal titolo *"Evaluating the utilization patterns of pharmacological therapy in patients with Covid-19: an ecological study in Italy"* di Maria Lucia Marino, Aurora Di Filippo, Graziano Onder, Davide Eleuteri e Francesco Trotta – CIG B5DF7568FD. (acquisito mediante l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'ANAC).
2. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 2.549,00 (duemilacinquecentoquarantanove/00) oltre IVA.
2. Detta spesa graverà sul budget dell'anno 2025.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Copyright Clearance Center.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP.

La Dirigente
Raffaella Cugini

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio dell'11/02/2025 n. 12/2025 attestante la copertura finanziaria;
2. Autorizzazione alla pubblicazione sulla rivista internazionale del 09/05/2024;
3. N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.

Pubblicato sul profilo del committente in data _____